



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Parere definitivo sul decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di "Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale", ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio n. 2496 del 1° marzo 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 1° marzo 2006:

VISTO l'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al comma 4, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e stabilisce, inoltre, che gli schemi dei decreti, dopo l'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi;

VISTA la nota prot. n. 3391 DAGL/050422/10.3.1 del 20 febbraio 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere definitivo della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di "Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, approvato, in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2006, provvedimento che è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome il 21 febbraio 2006;

CONSIDERATO che questa Conferenza, con atto repertorio n. 2372, ha espresso parere preliminare nella seduta del 13 ottobre 2005 sul citato provvedimento;

CONSIDERATO che, per l'esame del citato schema di decreto legislativo, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 28 febbraio 2006, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere non favorevole soprattutto in quanto non viene modificata la definizione di banca a carattere regionale (articolo 2 del provvedimento), mentre il rappresentante della

P. Coli



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Regione Siciliana ha richiamato le specifiche competenze delle Regioni a Statuto speciale nella materia;

CONSIDERATO che, in detto incontro, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno sottolineato che il decreto legislativo in questione, in base alle disposizioni della legge n. 131/2003, si applica alle Regioni a statuto ordinario, ritenendo, quindi, possibile l'inserimento nel provvedimento di una esplicita disposizione che faccia salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e hanno chiesto alle Regioni di formulare una ipotesi alternativa dell'articolo 2 al fine di poterne valutare il possibile accoglimento al fine di acquisire il parere favorevole di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (allegato A) in cui viene ribadito il parere negativo manifestando, peraltro, la disponibilità a reconsiderarlo in senso positivo qualora risulti possibile ampliare la loro potestà legislativa prevedendo, all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, il criterio della prevalenza anziché quello della totale localizzazione in territorio regionale delle strutture e della operatività sia della banca che del gruppo;

CONSIDERATO che il Governo, in relazione alla richiesta di una formulazione alternativa dell'articolo 2, comma 2, ha proposto una modifica alla disposizione tendente ad utilizzare, in luogo del concetto della prevalenza dell'attività in ambito regionale, quello inverso della operatività residuale ovvero marginale al di fuori dei confini della Regione;

RILEVATO che il Governo ha proposto di inserire all'articolo 1 un comma 4 del seguente tenore: "Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

CONSIDERATO che le Regioni hanno accolto tali proposte, esprimendo, pertanto, parere favorevole in ordine al provvedimento in esame;

esprime parere favorevole

con le modifiche di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di "Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale".

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

All. A

1/3/06
Consiglio
Regionale

P. Conf. 2



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI D. LGS. RECANTE
RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI
"CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A
CARATTERE REGIONALE, ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A
CARATTERE REGIONALE"
AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di espressione del primo parere ha valutato negativamente lo schema di decreto legislativo. Il Consiglio dei ministri dopo il passaggio parlamentare dello schema di provvedimento lo ha nuovamente approvato con modifiche.

Rispetto alla versione iniziale, il testo presenta delle novità, frutto anche di alcuni rilievi ed osservazioni avanzati nel corso dell'iter.

Le modifiche apportate riguardano entrambi i punti individuati dalla legge n. 131/2003 come rivisitata dall'art. 4 della l. 306/2004 ed in particolare:

- a) gli ambiti normativi non compresi nel decreto;
- b) i principi fondamentali vigenti nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente.

In definitiva, rispetto alla prima stesura, il nuovo schema di decreto legislativo proposto, pur riconoscendo in linea teorica una maggiore apertura alle attività oggetto della normativa regionale, ad esempio le tipologie delle attività indicate come oggetto di potestà legislativa regionale lo sono a titolo esemplificativo e non più tassativo, tuttavia accresce i limiti all'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni. In particolare le caratteristiche individuate per configurare la banca come regionale prevedono la totale localizzazione delle strutture e dell'operatività nel territorio regionale, sia che la banca operi come singola che come parte di un gruppo e, in quest'ultimo caso, si richiede che tutte le componenti del gruppo abbiano i medesimi requisiti di regionalità. Tali requisiti risultano estremamente limitativi della potestà concorrente delle Regioni in materia.

Le Regioni ribadiscono, pertanto, il parere negativo manifestando la loro disponibilità a reconsiderarlo in senso positivo qualora risulti possibile ampliare la loro potestà legislativa prevedendo il criterio della prevalenza anziché quello della totale localizzazione in territorio regionale delle strutture e della operatività sia della banca che del gruppo.

Roma. 1° marzo 2006